

Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

Concluso il 28 luglio 1972

Entrato in vigore, mediante scambio di note, l'11 settembre 1972

(Stato 11 settembre 1972)

*Il Governo della Confederazione Svizzera
e*

il Governo della Repubblica del Cile,

fondandosi sulle raccomandazioni approvate durante l'ultima adunata dei rappresentanti del Governo cileno e dei Governi dei Paesi creditori europei, del Canada, degli Stati Uniti d'America del Nord e del Giappone, tenuta il 17, 18 e 19 aprile 1972 a Parigi, allo scopo di fornire un aiuto finanziario al Cile onde alleviarne la bilancia dei pagamenti,

hanno designato i loro rappresentanti:

il Governo della Confederazione Svizzera,

il signor Fritz Rothenbühler, ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali;

il Governo della Repubblica del Cile,

il signor Miguel Riosesco Espinoza, ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubblico (dappresso: «Cassa»), incaricata, nella sua Legge Organica, d'agire, in questa circostanza, in rappresentanza e in nome del Governo cileno e delle Corporazioni debtrici cilene, di concludere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,

i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti o scadenti tra il 1° novembre 1971 e il 31 dicembre 1972, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetto di un contratto concluso innanzi il 1° gennaio 1971 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.

2. Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I

RU 1972 2473

¹ Dal testo originale francese.

pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la firma.

Art. 2

Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell'articolo 1 del presente Accordo, un credito pari al 70 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri.

Questo credito non può eccedere l'importo di 20 milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il Governo cileno si obbliga a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo.

Art. 4

Il Governo svizzero si obbliga a mettere a disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, il credito previsto nell'articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.

Art. 5

La Cassa si obbliga a remunerare l'importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C» al saggio del 5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 settembre 1973.

Art. 6

La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell'articolo 2 del presente Accordo, in 13 semestralità uguali, tenendo conto che il primo pagamento avverrà il 1° gennaio 1975.

Art. 7

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 8

La Cassa si obbliga:

- a. a accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderà eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore, per il consolidamento di debiti a scadenza comparabile;

- b. a informare il Governo svizzero delle disposizione di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti, menzionati alla lettera a, che dovesse concludere.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 luglio 1972, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.

(Si omettono le firme).

